



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro

La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:

dott.ssa	Gabriella Portale	Presidente
dott.	Rosario Murgida	Consigliere
dott.	Antonio Cestone	Consigliere relatore

ha pronunciato all'esito dell'udienza del 14.7.22 la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al numero 193 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, vertente

TRA

Pingitore Faustina, con l'Avv. Francesco Dodaro

appellante e appellata incidentale

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Caterina Battaglia, Carmela Filice, Marcello Carnovale, Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli

appellato e appellante incidentale

Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Assegno sociale.

Conclusioni: come da atti di causa.

Svolgimento del processo

1) Con ricorso del 17.11.17 Pingitore Faustina sosteneva spettarle l'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, Legge 335/95 con la maggiorazione prevista dall'art. 38, comma 1, Legge n° 448/01. Deduciva che ai sensi dell'art. 38, comma 5, Legge 448/01 l'importo che le spettava era pari alla differenza tra il cumulo dei redditi suoi e del coniuge ed il limite reddituale che per l'anno 2016 era fissato ad euro 14.123,20. Aggiungeva di non aver percepito alcun reddito nell'anno 2016, mentre il coniuge Guido Antonio aveva percepito un reddito di euro 12.866,36, sicché la differenza che doveva percepire a titolo di assegno sociale anno 2016 era pari ad euro 1.256,84. Poiché era rimasta senza riscontro la domanda amministrativa presentata all'Inps il 20.7.17, concludeva chiedendo al Tribunale di Cosenza di condannare l'ente previdenziale alla corresponsione della somma di euro 1.256,84.

2) Nella resistenza dell'Inps, il tribunale di Cosenza: a) ha respinto l'eccezione di improponibilità della domanda giudiziale sollevata dall'Inps sull'assunto che dal 30.9.11 le domande di prestazioni potevano essere inoltrate solo per via telematica e non cartacea come avvenuto nel caso di specie; b) ha respinto il ricorso per insussistenza del requisito reddituale. Sotto tale profilo il giudice ha rilevato che la stessa ricorrente aveva documentato che il suo coniuge aveva percepito nel 2016 un reddito di euro 12.886,36, come tale superiore al limite per ottenere l'assegno sociale, che per l'anno 2016 era fissato in euro 11.649,82; c) ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite perché la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. non era stata ritualmente depositata all'atto dell'introduzione del giudizio.

3) Avverso tale sentenza ha proposto appello Pingitore Faustina e appello incidentale l'Inps.

4) La ricorrente ha denunciato l'errore del giudice per non aver tenuto conto che la domanda era riferita all'assegno sociale e relativa maggiorazione, per cui il limite reddituale da considerare non era quello di euro 11.649,82, bensì quello, comprensivo di maggiorazione, di euro 14.123,20. Il limite di reddito per le persone coniugate, come nella specie, doveva infatti tener conto delle previsioni dell'art. 38, comma 5, Legge 448/01, con la conseguenza che il limite anno 2016, tenuto conto anche della rivalutazione Istat, era di euro 14.123,20, come tale superiore a quello percepito dalla ricorrente e dal coniuge nell'anno succitato. Tanto era stato chiarito da giurisprudenza di merito intervenuta in materia. L'appellante ha inoltre censurato la condanna alle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata. Sotto tale profilo il giudice avrebbe dovuto tener conto che la dichiarazione di esonero dal relativo pagamento era stata depositata unitamente al ricorso introduttivo del giudizio e che per mero errore di cancelleria sulla stessa non era stato apposto il timbro attestante l'avvenuto deposito.

5) Con l'appello incidentale l'Inps ha denunciato l'errore del tribunale per non avere ravvisato l'improponibilità della domanda giudiziale che non era stata preceduta da una domanda amministrativa relativa alla maggiorazione dell'assegno sociale come chiesto in sede processuale. La domanda amministrativa, inoltre, avrebbe dovuto essere inoltrata esclusivamente in modalità informatica e non cartacea come concretamente avvenuto poiché tale unica modalità di presentazione era imposta dall'art. 38, comma 5, DL 78/2010, cui era stata data attuazione attraverso la delibera del presidente dell'Inps n° 75 del 30.7.10. Delibera che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, faceva espresso riferimento a qualsiasi prestazione previdenziale ed assistenziale, ivi compreso l'assegno sociale. Tanto era stato condiviso da questa Corte con sentenze nn. 290/18 e 917/20 in casi, identici a quello oggetto del presente giudizio, in cui alla domanda amministrativa non era stata allegata alcuna documentazione attestante i redditi della ricorrente e del coniuge. Nel merito l'Inps ha chiesto il rigetto dell'appello principale rilevando che la ricorrente non era titolare di assegno sociale nell'anno 2016, per cui la stessa non poteva conseguire, come richiesto, la maggiorazione di una prestazione non in godimento.

6) All'udienza di discussione del 14.7.22 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

Motivi della decisione

7) L'appello principale è infondato e in ogni caso risulta fondato quello incidentale.

8) Anche ad ammettere, come sostenuto dalla ricorrente, che il limite reddituale per l'assegno sociale anno 2016, in caso di richiedente coniugato, fosse di euro 14.123,20, rimane il fatto che la Pingitore ha del tutto omissso di provare, com'era suo onere, che il reddito complessivo suo e del coniuge Guido Antonio fosse inferiore alla soglia suddetta. La ricorrente si è infatti limitata ad

allegare che nel 2016 non aveva prodotto alcun reddito ma non ha in alcun modo provato tale circostanza, dal momento che sia in sede amministrativa, sia e soprattutto in sede giudiziale ella non ha prodotto alcuna documentazione riferita ai suoi redditi, tra cui la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che avrebbe dovuto confermare la circostanza allegata. Né la ricorrente ha provato che il suo coniuge Guido Antonio aveva conseguito il solo reddito di euro 12.886,36. Anche sotto tale profilo la prova è del tutto insufficiente perché la ricorrente si è limitata a produrre solo il modello Cud anno 2016 del Guido, da cui appunto emerge la percezione del reddito di euro 12.886,36 a titolo di trattamento pensionistico, ma tale unico documento non è idoneo a provare che il coniuge della ricorrente abbia conseguito nel 2016 il solo reddito da pensione. Anche in tal caso, infatti, la Pingitore, in fase amministrativa come in quella giudiziale, si è astenuta dal produrre l'apposita certificazione dell'Agenzia delle Entrate da cui desumere che l'unico reddito del marito fosse quello dedotto in ricorso. Del pari non è stato chiarito se il Guido avesse presentato dichiarazione dei redditi per l'anno 2016, né tale dichiarazione è stata prodotta.

9) Su tali basi la sentenza deve essere confermata laddove ha ritenuto insussistente il requisito reddituale, che la ricorrente ha del tutto omissso di provare. In ogni caso la sentenza merita sotto tale profilo conferma perché è evidente che la ricorrente confonde il limite di reddito per conseguire l'assegno sociale, che nel 2016 era pacificamente di euro 11.649,82 per una persona coniugata, con l'importo dell'assegno sociale una volta accertato che lo stesso, già in godimento, era soggetto a maggiorazione sociale.

10) L'appello principale deve essere respinto anche quanto alla regolazione delle spese di lite contenuta in sentenza. Con riguardo alla dichiarazione di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la norma suddetta va interpretata nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicché va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo (Cass. n° 16616/18). Ma nel caso di specie, pur avendo la ricorrente optato per una dichiarazione di esonero su foglio separato, nel ricorso introduttivo tale dichiarazione non era stata nemmeno citata, né la stessa era stata indicata nell'indice dei documenti allegati all'atto introduttivo. Per tali ragioni correttamente il tribunale ha fatto applicazione del principio della soccombenza.

11) Come si è anticipato, è altresì fondato l'appello incidentale proposto dall'Inps per insistere sulla improponibilità della domanda giudiziale che il tribunale ha escluso. Premesso che nel caso di specie la ricorrente aveva proposto domanda amministrativa all'Inps senza allegare dichiarazioni sostitutive di certificazioni, né documentazione reddituale sua e del coniuge Guido Antonio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato improponibile alla luce delle argomentazioni espresse nel precedente di questa Corte n° 917/20 che di seguito si riportano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:

Conviene partire dalla lettera delle disposizioni di legge che vengono in rilievo in subiecta materia.

art.3, co.6, L.335/95:

6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni **e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma** è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui

il medesimo sia titolare. **I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.** Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.

Art.70, 1° co., L.338/01

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, e' concessa ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, una maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con eta' inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili per i titolari con eta' pari o superiore a settantacinque anni.

Art.38, 1° co., L.448/01

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni; b) **all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;**

2. c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Questo essendo il contenuto delle norme di legge, la Corte ribadisce l'interpretazione già datane con la sentenza n.290/2018 (R.G. 1513/2016), resa fra le stesse parti ed avente ad oggetto l'annualità 2013 della medesima prestazione, alle cui motivazioni si fa rinvio ex art.118, 1° co., disp. att. c.p.c.. In particolare, laddove è affermato:

“Ai sensi della citata normativa l'assegno in questione è "erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente" in ordine alla sussistenza dei requisiti socio-economici, salvo successivo conguaglio nell'anno successivo sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti dall'assistito.

La lettera dell'art. 3, comma 6, cit. costruisce, quindi, quale atto d'impulso del procedimento amministrativo di liquidazione dell'assegno sociale, la dichiarazione dell'interessato circa la sussistenza dei requisiti di legge (Cass. n.23529/2016).”.

Nonché, laddove si è rilevato che la domanda presentata dall'appellante nel luglio del 2012 non può essere qualificata come “atto di impulso del procedimento di liquidazione, ancorché provvisoria, dell'assegno sociale non presentando quel contenuto minimo essenziale relativamente alla situazione reddituale della Curcio e del di lei coniuge per l'anno ...per il quale la prestazione è invocata (...).

Concludendosi che *“La mancanza della domanda amministrativa dà luogo all'improponibilità della successiva domanda giudiziale.”*.

Nella pronuncia ivi citata, infatti, il Giudice di legittimità aveva statuito che *“La domanda amministrativa volta a conseguire l'assegno sociale ex art. 3 della l. n. 335 del 1995, erogato in via provvisoria salvo successivo conguaglio, a differenza di quanto previsto dall'art. 26, comma 11, della l. n. 153 del 1969 in tema di pensione sociale, non dev'essere corredata dalla certificazione degli uffici finanziari attestante le condizioni di indigenza dell'assistito, sicché anche la successiva domanda giudiziale non può essere ritenuta improponibile per la suddetta omessa allegazione.”*

L'art. 26, co.11, L.153/69, essendo la norma che disciplinava la vecchia pensione sociale e che espressamente statuiva: “La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti.”.

In parte motiva, la Suprema Corte la Corte richiamava un suo precedente (4155/01) che aveva ritenuto *l'improponibilità del giudizio relativo alla pensione sociale*, per non essere stata la domanda amministrativa corredata dalla certificazione di cui al citato art.26, affermando che una domanda amministrativa non corredata da quella certificazione **“costituirebbe un atto incompleto ed inidoneo a dare impulso al procedimento amministrativo** preordinato alla liquidazione della prestazione”. Aggiungendo subito dopo che tale principio poteva valere solo per la pensione sociale, per la quale era la legge a richiedere espressamente quella certificazione, ma non invece, *per l'assegno sociale di cui all'art.3, 6° co., L.335, in quanto* <<l'assegno in questione è, viceversa, "erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente", salvo successivo conguaglio nell'anno successivo sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti dall'assistito.

(...)

<<la lettera dell'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, **costruisce quale atto d'impulso del procedimento amministrativo di liquidazione dell'assegno sociale la mera dichiarazione dell'interessato circa la sussistenza dei requisiti di legge. E una volta che codesta dichiarazione venga considerata dalla legge affatto idonea alla liquidazione (ancorché provvisoria) della prestazione di cui trattasi**, diventa manifestamente illogico subordinare la proponibilità della domanda giudiziale alla circostanza che la domanda amministrativa volta all'assegno sociale venga corredata da una certificazione che non appare più rilevante>>.

In conclusione, dalla condivisibile ricostruzione del tessuto normativo operata dalla Suprema Corte nelle due citate pronunce, emerge che *la certificazione dell'amministrazione finanziaria costituiva atto di impulso del procedimento finalizzato all'erogazione della pensione sociale, la cui mancanza determinava improponibilità della domanda giudiziale; sostituito tale trattamento con l'assegno sociale, per effetto della L.335/95 ed eliminata la necessità di tale certificazione, il necessario atto di impulso del procedimento è venuto ad essere l'autodichiarazione dell'assistito; ergo, è adesso la mancanza di quest'ultima a determinare l'improponibilità, esattamente come avveniva in precedenza nei casi in cui mancava la certificazione. Ciò chiarito, è pacifico che la ricorrente non ha mai prodotto nel procedimento amministrativo la dichiarazione relativa ai redditi percepiti nel 2014 e deve, dunque, essere confermata l'improponibilità della domanda*

12) Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza a carico di Pingitore Faustina. Esse si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia dichiarato dalla stessa (euro 1.256,84) e dell'assenza di fase istruttoria.

13) Dal tenore della decisione discende per Pingitore Faustina l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU n° 4315/20).

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pingitore Faustina con ricorso depositato il 5.3.20 e sull'appello incidentale proposto dall'Inps con memoria depositata il 15.9.21, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n° 359/20, così provvede:

- 1) accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara improponibile la domanda giudiziale del 17.11.17;
- 2) rigetta l'appello principale;
- 3) condanna Pingitore Faustina al pagamento delle spese del grado, che si liquidano in euro 1.000,00, oltre accessori di legge;
- 4) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante Pingitore Faustina i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 14.7.22.

Il Consigliere estensore
Dr. Antonio Cestone

Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale